

CAMERA DEI DEPUTATI
IX COMMISSIONE
AUDIZIONE 16/01/2019

A.C. 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

PROPOSTE EMENDATIVE

di URI – UNIONE RADIOTAXI D’ITALIA

Il Decreto Legge 29 dicembre 2018, n. 143 “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”, ha avuto a presupposto la necessità di superare il vuoto normativo da ultimo determinato dall’art. 1, comma 1136, della Legge n. 205 del 2017, che aveva sospeso fino al 31 dicembre 2018 l’efficacia della parte della Legge 21/92, emendata dall’art. 29, comma 1 quater del D.L. 207/08, concernente la disciplina dello svolgimento dei servizi NCC.

La oggettiva natura emergenziale del Decreto Legge ha reso, dunque, condivisibile la perimetrazione dell’intervento legislativo al solo fine di reintrodurre, nel vigente testo della Legge 21/92 –seppur in una logica minimalista di revisione e adeguamento- la preesistente regolamentazione attinente il solo svolgimento dei servizi NCC.

Altrettanto condivisibile è risultata la previsione della istituzione del Registro Informativo Pubblico Nazionale delle Imprese titolari di licenza per il servizio taxi e di autorizzazione per il servizio di NCC, sicuramente utile ai fini di superare l’attuale assenza di dati certi in materia, indispensabili anche ai fini dell’attività programmatica da parte delle Amministrazioni territoriali e locali.

Analogha valutazione di positività è stata anche rilevata rispetto all’esigenza di un intervento provvedimentale, di natura regolamentare, relativamente all’ormai diffuso fenomeno delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra la domanda e l’offerta del servizio taxi ed NCC.

A fronte del disegno di Legge AC n. 1478 di conversione del detto Decreto Legge, si è dunque ritenuto di intervenire con la richiesta di emendamenti che da un canto rispondono all’esigenza di superare semplici rilievi tecnici attinenti il testo o il necessario coordinamento con altre parti immutate della Legge 21/92, dall’altro intervengono su aspetti a lungo disattesi di modifiche o di integrazioni di quest’ultima Legge, che evidenziano i medesimi presupposti di indifferibilità ed urgenza propri della fattispecie legislativa in questione.

Pieno assenso, invece, è per il testo dell’art. 1, punto 2, comma 8 del disegno di Legge di conversione, che modifica il preesistente testo del D.L. attinente la disciplina delle attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione, prevedendo che la stessa venga affidata ad un DPCM su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dello Sviluppo



economico, che risponde pienamente a quanto già più volte rappresentato in sede di audizione, sia dinanzi al MIT, che al MISE.

Per quanto riguarda gli emendamenti, si fa presente che le proposte concernono i seguenti aspetti.

La sostituzione della parola sede e sede operativa, presente in più articoli, con quella di "sede legale" espressiva del luogo in cui il titolare dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente ha il centro amministrativo dei propri affari ed interessi, così distinguendola dalla rimessa e sede o sede operativa che, essendo sinonimi, esprimono il medesimo concetto di luogo in cui viene svolta l'attività imprenditoriale.

La necessità di tipo giuridico che la possibilità di più rimesse in altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana, sia oggetto di previsione nell'autorizzazione e sia a sua volta autorizzata anche da parte degli altri Comuni in cui viene aperta la rimessa.

La necessità, sempre di tipo giuridico, che la disponibilità della sede legale e delle rimesse debba essere comprovata da idoneo titolo giuridico avente data certa.

La integrazione della previsione dei poteri di programmazione delle Regioni, con la possibilità di esercitare attività di coordinamento mediante contratti di servizio.

La introduzione della clausola di salvaguardia rispetto al patrimonio costituito dalla licenza o autorizzazione, garantita dalla previsione che la titolarità delle stesse permane anche in caso di successiva perdita o sospensione dei requisiti, consentendo ai titolari di continuare l'attività a mezzo di sostituti alla guida mantenendo, altresì, il diritto di cessione a terzi.

Il superamento della obsoleta e non più attuale previsione delle forme giuridiche di regolamentazione del rapporto tra titolare della licenza taxi e sostituto alla guida, con l'alternativa delle due ipotesi del contratto di gestione per le Imprese Artigiane e del rapporto di lavoro subordinato per le Cooperative di produzione e lavoro.

La necessità di prevedere che la prenotazione, seppur con strumenti tecnologici, sia esplicitata conforme, idonea a comprovare la data della richiesta, l'ora e il luogo di inizio del servizio prenotato e, soprattutto, il soggetto fruitore del servizio e l'eventuale soggetto intermediante la chiamata.

Il completamento dei dati del foglio di servizio, in forma coerente con la richiesta di prenotazione.

Il coordinamento dell'art. che concerne la possibilità innovativa di più servizi, senza ritorno nella rimessa al termine di ciascuno, con la permanenza dell'obbligo di rientrare nella rimessa a conclusione dell'ultimo servizio.

La previsione che il corrispettivo del servizio taxi, anche se predeterminato, deve essere sempre calcolato sulla base delle tariffe stabilite dalle competenti Autorità Amministrative.

Per quanto riguarda, infine, la previsione dell'art. 1, punto 2, comma 8 relativa alla regolamentazione dell'attività delle piattaforme con DPCM, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro dello Sviluppo economico, si ribadisce la soddisfazione per il testo, rimandando al confronto con le Amministrazioni competenti gli approfondimenti necessari sui possibili contenuti della regolamentazione stessa.



CAMERA DEI DEPUTATI

A.C. 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

PROPOSTE EMENDATIVE

di URI – UNIONE RADIOTAXI D’ITALIA



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'art. 3, comma 1, le parole: “presso la rimessa” sono sostituite dalle seguenti: “presso la *sede legale* o la rimessa” e sono aggiunte infine le seguenti parole: “anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici”.

Motivazioni

La parola sede, priva della qualificazione “legale”, è sinonimo di rimessa: e, quindi, sede e rimessa esprimerebbero lo stesso concetto di tipo esclusivamente operativo.

Occorre, quindi, sostituire la parola sede con “sede legale” per correttamente indicare il luogo in cui il titolare dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ha il centro amministrativo dei propri affari ed interessi, distinguendola dalla rimessa che costituisce la sede operativa in cui viene svolta l'attività imprenditoriale.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, sostituire la lettera b) con la seguente:


b) all'art. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

3 “la *sede legale* del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019”.

Motivazioni

La parola sede operativa, è sinonimo di rimessa: e, quindi, sede e rimessa esprimerebbero lo stesso concetto di tipo esclusivamente operativo.

Occorre, quindi, sostituire la parola sede con “sede legale” per correttamente indicare il luogo in cui il titolare dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ha il centro amministrativo dei propri affari ed interessi, distinguendola dalla rimessa che costituisce la sede operativa in cui viene svolta l'attività imprenditoriale.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'art. 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:


3 “la *sede legale* del vettore e almeno una rimessa devono essere situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione. È possibile per il vettore disporre, *se previsto dall'autorizzazione*, di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, *previa autorizzazione anche da parte* dei Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019”.

Motivazioni

La parola sede operativa, è sinonimo di rimessa: e, quindi, sede e rimessa esprimerebbero lo stesso concetto di tipo esclusivamente operativo.

Occorre, quindi, sostituire la parola sede con “sede legale” per correttamente indicare il luogo in cui il titolare dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ha il centro amministrativo dei propri affari ed interessi, distinguendola dalla rimessa che costituisce la sede operativa in cui viene svolta l'attività imprenditoriale.

Tenuto conto la competenza dei Comuni a concedere il titolo autorizzatorio all'esercizio dell'attività di noleggio con conducente, la previsione della possibilità da parte del vettore di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, richiede necessariamente la previsione di tale modalità di esercizio sia da parte dell'autorizzazione stessa, sia da parte dei Comuni nel cui territorio saranno aperte le altre rimesse.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”


Emendamento

All'articolo 1, punto 1, lettera b), aggiungere il seguente comma 4:

“la titolarità della sede legale e delle rimesse deve essere comprovata da idoneo titolo giuridico avente data certa”.

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato ad impedire sedi legali e rimesse fittizie.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento


All'articolo 1, punto 1, aggiungere la seguente lettera b-bis:

b-bis “all'art. 4, punto 1, aggiungere il seguente periodo:

“le Regioni, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento degli autoservizi pubblici non di linea, prevedendo –se del caso- la possibilità di stipulare contratti di servizio per particolari aree o tipologie di utenza la cui area di trasporto non posso essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale”.

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Regioni l'espletamento della loro funzione di programmazione e coordinamento nella materia del trasporto pubblico locale non di linea, con riferimento a particolari aree del territorio o specifiche tipologie di utenza.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, aggiungere la seguente lettera b-tris:
b-tris, all'art. 9, sostituire il punto 2 con il seguente:

“2 In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere *trasferite ad uno degli eredi del titolare*, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Sindaco, ad *altri designati dagli eredi del titolare*, purché aventi i requisiti prescritti”.

Motivazioni

L'emendamento sopprime la dizione appartenente al nucleo familiare del titolare, riferito agli eredi, dal vigente testo del medesimo articolo.

L'esigenza deriva dalle innumerevoli problematiche interpretative a cui tale dizione ha dato luogo nella pratica applicativa da parte dei Comuni e dall'assenza di una definizione giuridica univoca del concetto di nucleo familiare.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, aggiungere la seguente lettera b-quater:

b-quater, all'art. 9, aggiungere il seguente punto 4:

“la titolarità delle licenze e delle autorizzazioni da parte dei soggetti che ne abbiano ottenuto il rilascio, permane anche in caso di successiva perdita o sospensione dei requisiti e consente ai titolari di continuare l'attività a mezzo di sostituti alla guida e di mantenere il diritto di cessione della licenza o dell'autorizzazione a terzi”.

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato a prevedere e regolamentare la patrimonializzazione della licenza, evitando che la sopravvenuta perdita o sospensione dei requisiti per l'espletamento dell'attività, da parte del tassista e noleggiatore, oltre ad impedire agli stessi l'espletamento in proprio dell'attività producano anche il danno di perdita del valore patrimoniale e di utilizzo della licenza.



Camera dei deputati

AC 1478

"Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea"

Emendamento


All'articolo 1, punto 1, aggiungere la seguente lettera b-quinques:

b-quinques, all'art. 9, il comma 3 è sostituito con il seguente:

"3 Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra, da parte dello stesso Comune, per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, dello stesso Comune, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato a superare il precedente testo, che non circoscriveva il divieto al Comune che aveva concesso la precedente e trasferita licenza o autorizzazione e che determinava l'impossibilità per un tassista o noleggiatore che aveva la titolarità di una licenza o autorizzazione di una città, di trasferirsi a vivere e lavorare presso altro Comune, acquisendo la titolarità di una nuova licenza da parte di quest'ultimo.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'art. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4 le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la *sede legale*, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3, con ritorno alle stesse.

Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del Decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”.

Motivazioni

La parola sede, priva della qualificazione “legale”, è sinonimo di rimessa: e, quindi, sede e rimessa esprimerebbero lo stesso concetto di tipo esclusivamente operativo.

Occorre, quindi, sostituire la parola sede con “sede legale” per correttamente indicare il luogo in cui il titolare dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ha il centro amministrativo dei propri affari ed interessi, distinguendola dalla rimessa che costituisce la sede operativa in cui viene svolta l'attività imprenditoriale.

La modifica è necessaria anche per coordinamento con le correlative altre previsioni della medesima Legge.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'art. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4 le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede legale, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici idonei a comprovare data della richiesta, ora e luogo di inizio del servizio prenotato, soggetto fruitore del servizio ed eventuale soggetto intermediente la chiamata.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3, con ritorno alle stesse.

Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
- e) dati del fruitore del servizio.

Fino all'adozione del Decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo per un periodo non inferiore a quindici giorni, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”.


Motivazioni

La parola sede, priva della qualificazione “legale”, è sinonimo di rimessa: e, quindi, sede e rimessa esprimerebbero lo stesso concetto di tipo esclusivamente operativo.

Occorre, quindi, sostituire la parola sede con “sede legale” per correttamente indicare il luogo in cui il titolare dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ha il centro amministrativo dei propri affari ed interessi, distinguendola dalla rimessa che costituisce la sede operativa in cui viene svolta l'attività imprenditoriale.

La modifica è necessaria anche per coordinamento con le correlative altre previsioni della medesima Legge.

L'aggiunta dell'inciso *“idonei a comprovare data della richiesta, ora e luogo di inizio del servizio prenotato, soggetto fruitore del servizio ed eventuale soggetto intermediente la chiamata”* è necessaria per comprovare documentalmente il reale coordinamento del foglio di servizio con la richiesta di prenotazione.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'art. 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4 le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa o la sede legale, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici idonei a comprovare data della richiesta, ora e luogo di inizio del servizio prenotato, soggetto fruitore del servizio ed eventuale soggetto intermediante la richiesta di servizio.

L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse di cui all'art. 3, comma 3, con ritorno alle stesse.

Il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente di un foglio di servizio in formato elettronico, le cui specifiche sono stabilite dal Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti con proprio Decreto, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

Il foglio di servizio in formato elettronico deve riportare:

- a) targa del veicolo;
- b) nome del conducente;
- c) data, luogo e chilometri di partenza e arrivo;
- d) orario di inizio di ogni singolo servizio, destinazione e orario di fine di ogni singolo servizio;
- e) dati del fruitore di ogni singolo servizio;
- f) dati dell'eventuale soggetto che ha intermediato la richiesta dei singoli servizi.

Fino all'adozione del Decreto di cui al presente comma, il foglio di servizio elettronico è sostituito da una versione cartacea dello stesso, caratterizzato da numerazione progressiva delle singole pagine da compilare, avente i medesimi contenuti previsti per quello in formato elettronico, e da tenere in originale a bordo del veicolo, per essere esibito agli organi di controllo, con copia conforme depositata in rimessa”.

Motivazioni

La parola sede, priva della qualificazione “legale”, è sinonimo di rimessa: e, quindi, sede e rimessa esprimerebbero lo stesso concetto di tipo esclusivamente operativo.

Occorre, quindi, sostituire la parola sede con “sede legale” per correttamente indicare il luogo in cui il titolare dell'Autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, ha il centro amministrativo dei propri affari ed interessi, distinguendola dalla rimessa che costituisce la sede operativa in cui viene svolta l'attività imprenditoriale.

La modifica è necessaria anche per coordinamento con le correlative altre previsioni della medesima Legge.

L'aggiunta dell'inciso “*idonei a comprovare data della richiesta, ora e luogo di inizio del servizio prenotato, soggetto fruitore del servizio ed eventuale soggetto intermediante la chiamata*” è necessaria per comprovare documentalmente il reale coordinamento del foglio di servizio con la richiesta di prenotazione.

Le modifiche alle lettere d), e) ed f) sono necessarie in considerazione della possibilità di registrare più servizi sul medesimo foglio di servizio, prevista dal successivo punto 4 bis e per coordinamento con la richiesta di prenotazione.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) all'art. 11, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

“4 bis in deroga a quanto previsto dal comma 4, l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza il rientro in rimessa, quando sul foglio di servizio sono registrate, sin dalla partenza dalla rimessa o dal pontile di attracco, più prenotazioni di servizio oltre la prima, *con partenza all'interno della Provincia o dell'area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, fermo -al termine dell'ultimo servizio- il rientro all'interno di una delle rimesse di cui il vettore è titolare*”.

“4 ter fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 3, è in ogni caso consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e nel corso dell'effettiva prestazione del servizio stesso”.

Motivazioni

La modifica è necessaria per coordinare l'articolo con l'obbligo di rientro nella rimessa al termine del servizio che comunque rimane, ai sensi del precedente punto 4, a conclusione dell'ultimo servizio.



Camera dei deputati

AC 1478

“Conversione in Legge del Decreto Legge 29 dicembre 2018 n. 143, recante disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”

Emendamento

All'articolo 1, punto 1, aggiungere la lettera e):

e) all'art. 13, è aggiunto il seguente comma 3:

“3 Il corrispettivo del servizio taxi, anche se predeterminato, deve essere sempre calcolato sulla base delle tariffe stabilite dalle competenti Autorità Amministrative”.

Motivazioni

L'emendamento è finalizzato a disciplinare i criteri di determinazione del corrispettivo del servizio taxi.